



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Matteo Giaccari.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Con istanza del 18/02/1997, prot. aziendale n° 2142, l'ex dipendente Vernile Raffaele chiese, ai sensi del punto 10 dell'Accordo aziendale del 26/02/1972, l'assistenza legale in quanto con decreto di citazione fu rinviato a giudizio per fatti accaduti in data 8 gennaio 1994, durante l'espletamento del proprio servizio.

Con deliberazione n° 98 adottata in data 6 maggio 1997, il Consiglio di Amministrazione decideva di accogliere l'istanza affidando all'avv. Matteo Giaccari l'incarico per la difesa del citato ex dipendente Vernile Raffaele.

Con nota dell'8.02.1999, prot. aziendale n° 1895, l'avv. Matteo Giaccari, nel comunicare che il Pretore di Taranto con sentenza del 21/12/1998, ha assolto il Vernile dal reato di interruzione di pubblico servizio, ha trasmesso il prospetto di parcella ammontante a £ 3.786.700, oltre a IVA e CAP, emesso a fronte delle proprie competenze professionali.

Dalla lettura della sentenza risulta acclarato che il Vernile, senza alcuna giustificazione, ha posto in essere la condotta per cui è stato citato in giudizio.

Tuttavia, nella suddetta condotta il Pretore non ha ravvisato gli estremi né dell'art. 331 C.P., né dell'art. 340 c.p., assolvendo il Vernile "perché il fatto non sussiste".

Alla luce di quanto sopra, ritengo che la parcella inviata dall'avv. Giaccari per le prestazioni fornite nel giudizio de quo vada regolarmente liquidata, atteso che l'incarico è stato affidato al professionista direttamente dall'Azienda.

Invece, poiché secondo i dettami del punto 10) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972, l'Azienda, esaminando i fatti, valuta preliminarmente la concessione o meno dell'assistenza legale; considerato che il Vernile è stato "assolto", e che, nei suoi confronti, essendo già pensionato, non può neanche procedersi disciplinarmente, diventa alquanto incerta la possibilità di rivalersi della suddetta somma.

Pertanto, ritengo che in futuro l'assistenza legale non vada fornita, salvo i casi in cui la stessa è obbligatoria (fatti derivanti da incidenti stradali), essendo la valutazione preliminare di responsabilità alquanto difficile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- vista la proposta di deliberazione predisposta dal Capo Area Personale, dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- ritenuta condivisibile la relazione del Direttore Generale
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

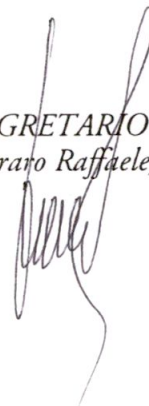
DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari, per l'ammontare complessivo di £ 3.786.700, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di far gravare la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

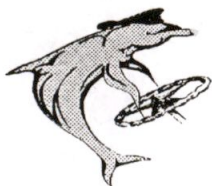


102.395.1-

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 1 APR. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 7/aprile/1999

Prot. n° : Dir/ 645/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1 aprile 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 -
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -



Distinti saluti.

8.4.99
Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 08.02.99

RACCOMANDATA

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

VERNILE RAFFAELE (Processo dinanzi al Pretore di Taranto -
Del.n.98 del 06.05.97).-

Ho il piacere di comunicarVi che il Pretore di Taranto con
sentenza del 21.12.98, che Vi invio in copia in allegato, ha assolto il
Vernile dal reato di interruzione di pubblico servizio.

Con l'occasione, Vi invio la nota pro forma relativa alle
competenze del mio Studio.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e
ringraziandoVi per la fiducia accordata, Vi saluto cordialmente.

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1895
del	11 FEB. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
th	

Avv. Matteo Giaccari

- parere negativo
m3

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì

NOTA SPECIFICA

per l'AMAT nel procedimento penale a carico di VERNILE Raffaele, dinanzi
al Pretore di Taranto.

Esame e studio	300.000
Informative	57.000
Sessioni con il cliente	300.000
Indennità di attesa ud.28.5.97, 20.4.98, 2.11.98, 21.12.98 (min.3h)	1.440.000
Onorario per la discussione orale	1.800.000
TOTALE	3.897.000
Rimborso forf.10%	389.700
TOTALE	4.286.700
Acconto	- 500.000
TOTALE	3.786.700
IVA 20% su onorari e CAP	772.486
C.A.P.2%	75.734
TOTALE	4.634.920
R.A. 20%	757.340
TOTALE	3.877.580

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

Avv. Matteo Giaccari
M.A.T. - TARANTO
1895
11 FEB. 1999
Urgente Ammin.vo
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Rationeria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti

AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, 11

NOTA SPECIFICA

per l'AMAT nel procedimento penale a carico di VERNILE Raffaele, dinanzi al Pretore di Taranto.

Esame e studio	300.000
Informative	57.000
Sessioni con il cliente	300.000
Indennità di attesa ud.28.5.97, 20.4.98, 2.11.98, 21.12.98 (min.3h)	1.440.000
Onorario per la discussione orale	1.800.000
TOTALE	3.897.000
Rimborso forf.10%	389.700
TOTALE	4.286.700
Acconto	- 500.000
TOTALE	3.786.700
IVA 20% su onorari e CAP	772.486
C.A.P.2%	75.734
TOTALE	4.634.920
R.A. 20%	757.340
TOTALE	3.877.580

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

Avv. M.A.T. - TARANTO
1895
11 FEB. 1999
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. P. NIGRI alla pubblica udienza del
21.12.98 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

VERNILE RAFFAELE nato a Faggiano il 17.6.41 e resid.a
Talsano alla Via More,61

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui agli artt.

art.331 cp perchè quale conducente di autobus del servizio
pubblico AMAT in servizio sulla linea Taranto-S. VITO -LAMA,
interrompeva e turbava la regolarità del servizio,
rifiutando di prendere a bordo la passeggera cazzato
Marisiana alla fermata di Lama e di trasportarla alla
prescritta fermata di Talsano. In Taranto 9.1.94

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. V.P.O. GAETANO
CINGARI

del difensore di fiducia avv.MATTEO GIACCARI

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero : assoluzione perchè il fatto non
sussiste.

Il difensore dell' imputato: assoluzione perchè il fatto non
sussiste.

N.5/1106/94
R.G. notizie
di reato

N.6324/97
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.3266/98
Reg. Sentenze

Deposita il

27 GEN. 1999

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda
il

N.
Camp.ne Penale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Concluse le indagini preliminari il Pubblico Ministero presso la Pretura Circondariale di Taranto ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato, nei termini risultanti dal capo d'imputazione indicato in epigrafe, emettendo nei suoi confronti, ai sensi degli articoli 554 e 555 c.p.p., decreto di citazione a giudizio ritualmente e tempestivamente notificato.

Verificata la regolare costituzione del rapporto processuale penale; effettuata dal Pubblico Ministero la relazione introduttiva ed acquisite, previa ammissione le prove richieste dalle parti, l'istruttoria dibattimentale aveva termine mediante lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.

Raccolte, quindi, le conclusioni delle parti come da verbale di udienza in atti, il Pretore decideva come da dispositivo.

La valutazione delle prove acquisite nell'istruttoria dibattimentale conduce ad assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto.

Cazzato Marisiana, sentita come teste, riferiva che la sera del 9.1.1994 verso le ore 22.55 prendeva in Via Margherita, a Taranto, l'autobus per fare rientro a Talsano, ove all'epoca abitava. Riferiva, in particolare, che prendeva la circolare nera che effettuava il tragitto Taranto, San Vito, Lama, Talsano, ma che il mezzo, giunto a Lama, interrompeva la corsa in quanto il conducente riferiva ai passeggeri che faceva capolinea lì. Aggiungeva la teste che il conducente a sua richiesta le diceva che sarebbe passata da lì un'altra circolare nera, che partiva dall'ILVA e arrivava sino a Talsano - Viale Europa e che pertanto aspettò tale autobus per circa un'ora non essendo peraltro riuscita a trovare un taxi per fare prima rientro a casa. Riferiva infine che, dopo tanta attesa, vedeva arrivare l'autobus con le luci all'interno spente, notava che all'interno vi erano due o tre passeggeri, si metteva quasi al centro della strada per farlo fermare, ma non riusciva a salirvi in quanto il conducente affermava che il mezzo espletava un servizio riservato agli operai dell'ILVA, circostanza che il giorno seguente, presso gli uffici dell'AMAT appurò non essere vera.

Ferrante Giuseppe, direttore di esercizio dell'AMAT di Taranto all'epoca dei fatti confermava che quella sera alla guida dell'autobus che partiva dall'ILVA alle ore 11,25 dalla via Appia vi era il Vernile, odierno imputato e riferiva che il mezzo espletava un servizio destinato al pubblico e non solo al personale dell'ILVA e doveva fare un regolare percorso con tutte le fermate. Aggiungeva infine che Vernile non fornì mai né oralmente né per iscritto, le giustificazioni a lui richieste in merito all'accaduto.

Le deposizioni dei testi sopra riportate non appaiono suscettibili di contestazione e pertanto sulla scorta delle stesse può ritenersi acclarato che il Vernile la sera del 9.1.1994, senza alcuna giustificazione, negò alla Cazzato di usufruire di un servizio di trasporto destinato al pubblico. Deve tuttavia ritenersi che tale condotta non può integrare il reato di cui all'art. 331 c.p. dovendosi lo stesso qualificarsi quale reato proprio, configurabile quando il soggetto che lo realizza è un imprenditore in senso lato che sia titolare di una impresa esercente un servizio pubblico (Cass. pen. n.1724/1997). Laddove, come nel caso di specie, tale requisito soggettivo manchi potrebbe al più essere configurabile il reato di cui all'art.340 c.p. che, tuttavia, non sussiste, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, allorché l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio si riferisca al funzionamento del medesimo inteso nel suo complesso e non di una singola funzione o prestazione (Cass.173608/86).

P.Q.M.

Il Pretore di Taranto

Visto l'art.530 c.p.p. assolve Vernile Raffaele dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Indica il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Taranto, 21.12.1998

Il Pretore

Dr.ssa Patrizia G. Nigri

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

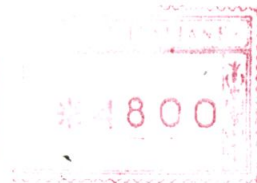
Angela Galetta



AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

74100 TARANTO - Corso Italia, 77



RACCOMANDATA

Spett.le

A.M.A.T.

via Cesare Battisti, 657

74100 - TARANTO -





AGGIUNTO DEL 26 FEBBRAIO 1972

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 1972 in prosieguo di altre 8 (otto) riunioni tenutesi nei mesi di Gennaio e Febbraio 1972 si sono riuniti presso la sede dell'A.M.A.T.:

- per l'Azienda:

- Prof. Domenico	INDOLICATI	- Commissario Delegato
- Ing. Antonio	ABRAMANGELO	- Direttore di Esercizio
- Sig. Luigi	MANCINI	- Consigliere A.M.A.T.

assistiti dai tecnici dell'Azienda:

- Sig. Giuseppe	FERRANTE
- Sig. Francesco	FUCCI

presenziava per l'Amministrazione Comunale l'Assessore alle Municipalizzate Rag. Luigi FUSTINANTE. -
e le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L. - rappresentata dal:

- Sig. Michele	BRAMIO	- Segretario Aziendale
----------------	--------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Raffaele	IACATENA
- Sig. Alessandro	MAGGIO
- Sig. Francesco	ONGRAEO

C.I.S.L. - rappresentata dal:

- Sig. Francesco	FERRANTE	- Segretario Aziendale
------------------	----------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Giuseppe	BASILE
- Sig. Giuseppe	CARRIERI
- Sig. Giovanni	CASO

U.I.L. - rappresentata dal:

- Sig. Giovanni	MONTANARO	- Segretario Aziendale
-----------------	-----------	------------------------

assistito dai membri sindacali dei lavoratori:

- Sig. Cosimo	FUSCO
- Sig. Alfredo	GIORGINO

per discutere in merito alle proposte formulate dai Sindacati.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

I) - Sul punto concernente le Competenze Accessorie si sono stabilite le seguenti tabelle percentuali sui minimi tabellari e con le seguenti decorrenze:

./.



Cat.	Dal 1/5/1971	Dal 1/1/1971	Dal 1/1/71
E ₂	39	44	49
E ₁	39	45	50
D	40	46	51
D ₃	40	47	52
D ₂	41	48	53
D ₁	41	49	55
Da	41	49	55
D	41	50	56
Ca	41	50	57
C	41	50	59
B	42	51	59
A	42	51	59

- 2) - Sul punto concernente la regolamentazione degli "Scatti biennali di anzianità" si stabilisce che dopo l'attribuzione degli scatti biennali rivenienti dagli Accordi Nazionali, saranno attribuiti scatti biennali in misura del 2,50% ed in numero illimitato sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza.

Inoltre, a riforma del punto 9) dell'Accordo Aziendale del 19/6/1965 si stabilisce di attribuire ai lavoratori che abbiano raggiunto il 58° anno di età, due scatti paga nella misura del 5%.

- 3) - Sul punto concernente "l'indennità oraria agente unico" e "Guidatori autotreno" si stabilisce di aumentare l'indennità oraria da L. 60 (sessanta) a L. 120 (centoventi). Inoltre agli stessi agenti fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da 6,30 a ore 6.

- 4) - Sul punto concernente "l'Indennità di Buonasera" si stabilisce che le integrazioni di 10 (dieci) giorni e 5 (cinque) giorni previste dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 20/3/1964, verranno corrisposte nella misura del 50% quando le frazioni di anno non sono superiori a 6 (sei) mesi, mentre verranno corrisposte per intero quando le frazioni stesse saranno superiori a 6 (sei) mesi.

- 5) - Sul punto concernente il riconoscimento di mezza giornata di ferie nelle giornate festive, indicate nell'Accordo Aziendale



le del 19/11/1970, si stabilisce che detto beneficio viene esteso a tutte le categorie dei Lavoratori.

- 6) - Per l'attribuzione del maggior biennio di anzianità, a tutti gli effetti giuridici per gli agenti invalidi del lavoro, previsto dall'art.16 dell'Accordo Aziendale del 16/11/1962 si stabilisce che "Invalido del Lavoro" è riconosciuto tale quando la capacità lavorativa è ridotta del 33,33%.
- 7) - Sul punto concernente il "Congedo Matrimoniale" si stabilisce che l'Azienda attribuirà a tutti gli agenti che contrarranno matrimonio, un numero di giornate di congedo pari a quello corrisposto dall'I.N.P.S.--. Inoltre, viene stabilito il "Congedo per lutto" nella misura di 4 (quattro) giornate per gli agenti colpiti da lutto per morte del coniuge, dei figli o dei genitori.
- 8) - Sul punto concernente la "Massa Vestiario" si stabilisce che l'onere a carico del personale viene ridotto dal 30% al 15%. Inoltre, si conviene che la scelta e la confezione dei capi di vestiario verrà stabilita da una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti dei Lavoratori.
- 9) - Sul punto concernente la "Cassa di Soccorso", dal 1° luglio 1971 e fino alla emanazione del "Decreto" da parte delle competenti Autorità per la istituzione della nuova Cassa di Soccorso A.N.A.T., si stabilisce, considerato che tale carenza ha portato ad un peggioramento della gestione, che la percentuale del disavanzo a carico del lavoratore viene ridotta dal 30% al 15% prendendo come base il disavanzo riscontrato nello anno 1970 e rapportato però al numero degli attuali agenti in servizio. Mentre, successivamente alla emanazione del predetto decreto il disavanzo viene stabilito nella misura del 15% a carico del lavoratore calcolato sulla base delle risultanze di gestione.
- 10) - Assistenza legale penale.
Per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni si conviene che l'Azienda prenderà a proprio carico le spese per la difesa penale previo esame da parte della "Commissione Amministrativa e dell'Ufficio Legale" dei fatti stessi deliberandone la partecipazione o meno.
Si precisa che per fatti derivanti da incidenti stradali la Azienda assumerà comunque l'assistenza legale in sede penale.
- II) - Commissione paritetica accertamenti sinistri.
Si conviene di istituire una "Commissione paritetica" con rap

presentanti dell'Azienda e dei lavoratori per l'accertamento dei sinistri colposi e per l'addebito di eventuali danni.

12) Apprendistato.

Ritenuto necessario di formare nuove leve di lavoratori nel "Reparto Officina" si conviene riistituire nell'ambito della Azienda l'Apprendistato, con l'impiego da parte dell'Azienda medesima di procedere alla immediata assunzione dei giovani già avviati al lavoro alla ex S.T.A.T. da parte dell'Ufficio Collocamento di Taranto e ancora in attesa di assunzione.

La decorrenza del presente Accordo viene fissata, dal 1/Gen
naio /1972 per i punti 2), 5), 6), e 10); - dal 1/marzo/1972 per i
punti 3), 7), 8), 11), e 12); - dal 1/luglio/1971 per il punto 4).

A conclusione del presente verbale e nella considerazione
che i lavoratori per il raggiungimento dell'Accordo che testè vie
ne sottoscritto si sono protratti per oltre 3 (tre) mesi, si con
viene di attribuire a tutto il personale un premio "una tantum"
nella misura di L.50.000.= pro-capite e da corrispondere entro il
mese di Marzo 1972.

N.B.) Al punto 10) si aggiunge:

L'Agente, sarà tenuto a rimborsare alla Azienda le oventua
li spese di giudizio che verranno liquidate in suo favore a chiu
sura della lite.

NOTA A VERBALE

Il presente Accordo troverà applicazione in tutti i suoi
aspetti, allorquando, a seguito della opportuna valutazione, da
parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, saranno state
adottate le relative deliberazioni, le quali valgano a porre
l'A.M.A.T. in grado di fronteggiare gli oneri derivanti dall'Ac
cordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dr. Ing. ANTONIO ABELINANGELO)

L'AZIENDA
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. DOMENICO INDELLICATI)

C.G.I.L.

S.I.S.L.

U.I.L.

*Carabinieri
Piazza
Maggio e
Antonio Rube*

*Luciano
Fiorini
Giuseppe Pons
Giovanni
Domenico*

*Antonio
Giuseppe
Luigi*

APPENDICE ALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 26/2/1972

Il punto 3) dell'Accordo in parola viene ulteriormente definito nei termini seguenti:

(biglietteria e autobus)
Alla coppia del personale adibito agli "autosnodati" ed agli autisti adibiti alla guida di autobus con "biglietteria automatica" viene attribuita una indennità di £.120.=(centoventi) per ogni ora di lavoro prestato sui suddetti automezzi.

Inoltre, agli stessi agenti, fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da ore 6,30 a ore 6.-

La delibera "Commissariale" dell'8/10/1969 che prevedeva una indennità oraria di £.60.= agli agenti adibiti alla guida di automezzi come agente unico, deve intendersi abrogata.

L'AZIENDA

[Handwritten signature]

p. i Sindacati

C.G.I.L.

[Handwritten signature]

C.I.S.L.

[Handwritten signature]

U.I.L.

[Handwritten signature]

STAT

ESERCIZIO AZIENDALE

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1965, addì 19 giugno, alle ore 17, nei locali della direzione STAT, proseguendo nelle trattative di cui al precedente verbale del 10 giugno, si sono incontrati i rappresentanti della direzione STAT e dei sindacati della CISL, CGIL e UIL nelle persone:

- per la STAT: Giuseppe Ferrante, direttore di esercizio; Francesco Pucci, Lezzi Vittorio, D'Andria Itali, Salvati Antonio, Manco Enzo consiglieri;
- per la CISL: Antonio D'Ambrosio, segretario provinciale FENLAI; tutti i componenti il comitato direttivo provinciale della Federazione e della SAS aziendale, assistiti dal segretario sindacale della USP, geom. Enzo Giase;
- per la CGIL: Schiavone Giuseppe, Maggi Alessandro e Lacatena Raffaele della sezione sindacale aziendale; Onorato Francesco, segretario provinciale FIAI e i componenti del direttivo provinciale FIAI Lezza Leonardo, Petrucci Giacomo e Valentino Antonio, assistiti dal segretario confederale Eneide D'Ippolito;
- per la UIL: Oronzo Gentile, segretario provinciale FNAI, assistito dal segretario della SAS De Benedetto Giovanni e dai componenti il direttivo provinciale.

Le parti, dopo ampia, cordiale discussione hanno concordato la definizione delle trattative nei seguenti termini:

~~Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dell'azienda STAT, esclusi i dipendenti a tempo determinato e i collaboratori.~~

- 1) ORARIO DI LAVORO: Impiegati 6 ore giornaliere; Personale impiegatizio di movimento, compreso il capolinea: 6 ore giornaliere; personale di movimento e di officina 6,30 ore giornaliere, fatta eccezione per gli operai provetti e capi squadra che osserveranno 6 ore giornaliere.
- 2) COMPETENZE ACCESSORIE: Aumento delle attuali percentuali del 20 e 22% rispettivamente al 30 e 32%.
- 3) INDENNITA' DI CATEGORIA: Da lire 150 a lire 200, cioè 50 lire in aumento.
- 4) INDENNITA' DI MENSA: aumento da lire 150 a lire 200.
- 5) Differenza paga a titolo di indennità dalla 7 bis alla 7 per gli autisti con anzianità di 7 anni.
- 6) Riduzione degli anni di servizio a 7 per l'inquadramento a bigliettaio scelto.
- 7) Disponibilità di 2 agenti per il Dopolavoro aziendale STAT.
- 8) ~~maxiindennità~~ Acquisto di un furgoncino da parte dell'azienda, da mettere a disposizione del Dopolavoro aziendale.
- 9) Istituzione dell'8° scatto per i lavoratori che hanno compiuto il 58° anno di età.

SCORRENZA: La riduzione dell'orario di lavoro va in vigore dal 1° luglio 1965; mentre tutte le altre rivendicazioni andranno in vigore dal 1° giugno 1965 (mille novecentosessantacinque).

STAT

segue NOTIZIA DI N. 11 del 19.6.1965

L'azienda il giorno 23 giugno p.v., in un apposito incontro, sarà ai sindacati la risposta di accettazione delle sole date di decorrenza. Se entro il predetto giorno 23 giugno l'azienda non comunicherà l'accettazione, i sindacati saranno costretti riprendere la propria libertà di azione.
PRESENTAZIONE A VERBALE: La dizione del punto 5) va modificata come segue: All'autista con 7 anni di anzianità verrà corrisposta la paga base della classe 7-.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il presente verbale di quale è stato il 23 giugno p.v. anche se
non è stato in realtà alla me. 5. giornale inviato al capi
come opera prima e capiposto -
con i signori, intanto -*

*Caro Carlo
Il tuo
Giovanni
Capo
Autista
Autista*

Luciano



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Accordo Aziendale del 26/Febrero/1972 - Miglioramenti economici al personale dipendente.

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 3 (tre) del mese di Marzo alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Prof. Paolo TARANTINO

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

(2) Prof. Domenico INDELLICATI

(4) P.I. Renato D'ARCANGELO

(3) Luigi MANCINI

(5) Ing. Giovanni NISTRI

MEMBRI SUPPLENTI

(6) Antonio VALENTINI

(7) Italo CAZZATO

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Antonio ABBATANGELO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Dr. Cosimo CARRIERI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente riferisce:

Le Organizzazioni Sindacali aziendali aderenti alla C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. hanno presentato una carta rivendicativa tendente ad ottenere miglioramenti economici per i dipendenti di questa Azienda Municipalizzata, i cui stipendi e salari risultano essere, nel complesso, ad un livello inferiore rispetto a quelli dei dipendenti di altre aziende similari.

Le richieste avanzate dai Sindacati riguardano i seguenti punti:
I) - aumento per classi e categorie delle competenze accessorie dal 54% sino ad un massimo del 66%;

- 2) - concessione degli scatti di anzianità in numero illimitato;
- ③ - riduzione dell'orario di lavoro giornaliero dell'agente unico a 5 (cinque) ore e 40 (quaranta) minuti;
- ④ - aumento da £. 60 (sessanta) a £. 150 (centocinquanta) all'ora dell'indennità per l'agente unico;
- 5) - Assunzione da parte dell'Azienda del disavanzo totale della Cassa di Soccorso;
- 6) - corresponsione dell'indennità di buonuscita per le frazioni di anno successive al ventesimo;
- 7) - corresponsione di un premio pasquale di £. 80.000.=(ottantamila) in occasione della settimana Santa;
- 8) - corresponsione da parte dell'Azienda di un numero di giornate per congedo matrimoniale pari a quelle corrisposte dall'I.N.P.S.;
- 9) - istituzione di una commissione paritetica per la verifica dei sinistri, per l'accertamento delle responsabilità degli autisti e addebito dei danni;
- IO)- assunzione da parte dell'Azienda della difesa, in sede penale, dei propri dipendenti per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni;
- II)- assunzione da parte dell'Azienda della spesa totale per la fornitura del vestiario al personale
- I2)- estensione a tutte le categorie di lavoratori del beneficio derivante dall'Accordo Aziendale del I9/II/I970 (n. IO (dieci) mezze ferie nelle giornate semifestive);
- I3)- attribuzione di uno scatto di anzianità anticipato a tutti i dipendenti invalidi del lavoro menomati nella misura del 34%;
- I4)- assunzione degli apprendisti già avviati al lavoro presso la ex S.T.A.T. dall'Ufficio di Collocamento di Taranto e ancora in attesa di assunzione.

I rappresentanti dell'Azienda delegati a trattare con le Organizzazioni Sindacali sono riusciti a contenere le richieste sopra elencate, che, se accolte integralmente avrebbero comportato per l'Azienda una spesa fra retribuzioni e oneri riflessi di circa £. 330.000.000.= (trecentotrentamila) per l'esercizio in corso, spesa che, invece, è stata contenuta in £. 172.340.000.= (centosettantaduemilatrecento quarantamila).

Pertanto al termine delle trattative tra le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti dell'Azienda si è raggiunto il seguente accordo:

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 1972 in prosieguo di altre 8 (otto) riunioni tenutesi nei mesi di Gennaio e Febbraio 1972 si sono riuniti presso la sede dell'A.M.A.T.:

- per l'Azienda:

- Prof. Domenico	INDELLICATI	- Commissario Delegato
- Ing. Antonio	ABBATANGELO	- Direttore di Esercizio
- Sig. Luigi	MANCINI	- Consigliere A.M.A.T.

assistiti dai tecnici dell'Azienda:

- Sig. Giuseppe	FERRANTE
- Sig. Francesco	PUCCI

presenziava per l'Amministrazione Comunale l'Assessore alle Municipalizzate Rag. Luigi FESTINANTE e le Organizzazioni Sindacali:

- 3) - Sul punto concernente "l'indennità oraria agente unico" e "guidato ri autosnodati" si stabilisce di aumentare l'indennità-oraria da £. 60 (sessanta) a £. 120 (centoventi). Inoltre agli stessi agenti fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da 6,30 a ore 6.-
- 4) - Sul punto concernente "l'indennità di buonuscita" si stabilisce che le integrazioni di 10 (dieci) giorni e 5 (cinque) giorni previste dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 20/marzo/1964, verranno corrisposte nella misura del 50% quando le frazioni di anno non sono superiori a 6 (sei) mesi, mentre verranno corrisposte per intero quando le frazioni stesse saranno superiori a 6 (sei) mesi.
- 5) - Sul punto concernente il riconoscimento di mezza giornata di ferie nelle giornate semifestive, indicate nell'Accordo Aziendale del 19/novembre/1970, si stabilisce che detto beneficio viene esteso a tutte le categorie dei lavoratori.
- 6) - Per l'attribuzione del maggior biennio di anzianità, a tutti gli effetti giuridici per gli agenti invalidi del lavoro, previsto dall'art. 16 dell'Accordo Aziendale del 16/novembre/1962 si stabilisce che "Invalido del Lavoro" è riconosciuto tale quando la capacità lavorativa è ridotta del 33,33%.-
- 7) - Sul punto concernente il "congedo matrimoniale" si stabilisce che l'Azienda attribuirà a tutti gli agenti che contrarranno matrimonio, un numero di giornate di congedo pari a quello corrisposto dall'I.N.P.S.-. Inoltre, viene stabilito il "congedo per lutto" nella misura di 4 (quattro) giornate per gli agenti colpiti da lutto per morte del coniuge, dei figli o dei genitori.
- 8) - Sul punto concernente la "massa vestiario" si stabilisce che lo onere a carico del personale viene ridotto dal 30% al 15%. Inoltre, si conviene che la scelta e la confezione dei capi di vestiario verrà stabilita da una Commissione paritetica formata da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti dei Lavoratori.
- 9) - Sul punto concernente la "cassa di soccorso", dal 1° luglio 1971 e fino alla emanazione del "Decreto" da parte della competente Autorità per la istituzione della nuova Cassa di Soccorso A.M.A.T., si stabilisce, considerato che tale carenza ha portato ad un peggioramento della gestione, che la percentuale del disavanzo a carico del lavoratore viene ridotta dal 30% al 15% prendendo come base il disavanzo riscontrato nell'anno 1970 e rapportato però al numero degli attuali agenti in servizio. Mentre, successivamente alla emanazione del predetto decreto il disavanzo viene stabilito nella misura del 15% a carico del lavoratore calcolato sulla base delle risultanze di gestione.
- 10) - Assistenza legale penale. Per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni si conviene che l'Azienda prenderà a proprio carico le spese per la difesa penale previo esame da parte della "Commissione Amministratrice e dell'Ufficio Legale" dei fatti stessi deliberandone la partecipazione o meno. Si precisa che per fatti derivanti da incidenti stradali l'Azienda assumerà comunque l'assistenza legale in sede penale.

- II) - Commissione paritetica accertamenti sinistri. Si conviene di istituire una "Commissione paritetica" con rappresentanti dell'Azienda e dei Lavoratori per l'accertamento dei sinistri colposi e per lo addebito di eventuali danni.
- I2) - Apprendistato. Ritenuto necessario di formare nuove leve di lavoratori nel "Reparto Officina" si conviene riistituire nell'ambito dell'Azienda l'apprendistato, con l'impegno da parte dell'Azienda medesima di procedere alla immediata assunzione dei giovani già avviati al lavoro alla ex S.T.A.T. da parte dell'Ufficio Collocamento di Taranto e ancora in attesa di assunzione.

La decorrenza del presente Accordo viene fissata, dal 1°/Gennaio/72 per i punti 2), 5), 6), e 10); - dal 1°/Marzo/72 per i punti 3), 7), 8), 11); e 12); - dal 1°/Luglio/1971 per il punto 4).

A conclusione del presente verbale e nella considerazione che i lavori per il raggiungimento dell'Accordo che testè viene sottoscritto si sono protratti per oltre 3 (tre) mesi, si conviene di attribuire a tutto il personale un premio "una tantum" nella misura di £. 30.000.= (trentamila) pro-capite e da corrispondere entro il mese di Marzo 1972.

N.B.) - Al punto 10) si aggiunge:

L'agente, sarà tenuto a rimborsare all'Azienda le eventuali spese di giudizio che verranno liquidate in suo favore a chiusura della lite.

NOTA A VERBALE.

Il presente Accordo troverà applicazione in tutti i suoi aspetti, allorquando, a seguito della opportuna valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, saranno state adottate le relative deliberazioni, le quali valgano a porre l'A.M.A.T. in grado di fronteggiare gli oneri derivanti dall'accordo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto."

Si propone, per quanto sopra, di deliberare il parere favorevole di questa Commissione e di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale l'Accordo sopra trascritto.

Per effetto dello stesso Accordo, si rende, inoltre, necessario procedere alla rettifica degli stanziamenti previsti ai capitoli della spesa relativa al personale e agli oneri a carico dell'Azienda, non offrendo essi disponibilità per l'assunzione delle nuove spese.

Si propone, quindi, di chiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla rettifica degli stanziamenti previsti ai predetti capitoli del bilancio preventivo 1972 così come segue:

Cap.-Art.	Stanziam. previsto	Incremento	Stanziam. rettificato
12 /	1.200.000.=	500.000.=	1.700.000.=
21 / 1	210.751.778.=	9.480.000.=	220.231.778.=
22 / 1	1.131.067.618.=	80.820.000.=	1.211.887.618.=
23 / 1	330.313.152.=	32.200.000.=	362.513.152.=
26 /	16.900.000.=	3.500.000.=	20.400.000.=
28 / 1	144.000.000.=	2.520.000.=	146.520.000.=
28 / 3	317.000.000.=	20.750.000.=	337.750.000.=
28 / 4	12.100.000.=	820.000.=	12.920.000.=

./.

./.

28 / 5	63.950.000.=	4.500.000.=	68.450.000.=
28 / 6	127.500.000.=	9.000.000.=	136.500.000.=
28 / 7	17.500.000.=	3.750.000.=	21.250.000.=
28 / 8	63.500.000.=	4.500.000.=	68.000.000.=

determinando di conseguenza la gestione finanziaria per l'esercizio 1972 nel modo seguente:

ENTRATE:

- Entrate effettive	£.-	1.977.450.003.=
- Perdita netta di esercizio	"	1.209.078.550.=
- Entrate per movimento di capitali	"	870.560.948.=
- Entrate per contabilità speciali	"	2.257.250.011.=
TOTALE	£.-	6.314.339.512.=

USCITE:

- Uscite effettive	£.-	3.186.528.553.=
- Uscite per movimento di capitali	"	870.560.948.=
- Uscite per contabilità speciali	"	2.257.250.011.=
TOTALE	£.-	6.314.339.512.=

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Udita la relazione del Presidente;
Avuto il voto consultivo del Direttore;
Visto il R.D. 10.3.1904 n. 108 e 15.10.1925 n. 2578;
Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti e n. 7 presenti

D E L I B E R A

- 1) - di esprimere parere favorevole su tutti i punti del suesteso Accordo stipulato tra le Organizzazioni Sindacali C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. e i rappresentanti dell'Azienda;
- 2) - di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale i punti e i termini del citato Accordo;
- 3) - di chiedere all'Amministrazione Comunale la rettifica degli stanziamenti dei capitoli interessati, come sopra specificato, del bilancio preventivo del 1972;
- 4) - di determinare la gestione finanziaria dell'Azienda per l'esercizio 1972 così come in narrativa indicata.

Il Presidente

Il Segretario

Il Direttore

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 9 MAR. 1972

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ la Giunta Municipale e comunicata con foglio n. 30 del 31 MAR. 1972

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CO-NSIGLIO COMUNALE N. 100 DEL 28/NOVEMBRE/1972.-

~~Rece. esecutiva II~~

Il Direttore

Deley

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Pretore di Taranto Dr. VITO VOZZA ,in funzione
di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2104/1991 del ruolo
Lavoro,avente per oggetto:"DIFFERENZE RETRIBUTIVE"

T R A

GRANIGLIA DOMENICO, VANZELLI MARIO, DI MAGGIO SAVERIO, MICIELI PIETRO,
CHIAROMONTE FILIPPO, DE MARCO GIUSEPPE, GIGANTE BENITO, ANTONUCCI DO-
MENICO, CAFARO VITTORIO, MANCUSO PASQUALE?

..... rapp. e dif. dall'avv. D. CASULLI

A T T O R E

contro

Azienda Municipalizzata autotrasporti Taranto.in persona
del suo legale rappresentante -pro tempore-

rapp. e dif. dall'avv. S. DE FRANCO

C O N V E N U T O

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5/2/91,i ricorrenti indicati
in epigrafe,premesso che erano dipendenti dell'AMAT,e che
espletavano tutti mansioni di "agente unico",in quanto
adibiti alla guida di autobus con biglietteria automatica o
di autosnodati;che i loro turni di lavoro per un accordo
aziendale, stipulato il 26-2-1972, avevano sempre avuto la
durata ridotta di sei ore;che l'azienda retribuiva però le
prestazioni di lavoro straordinario,considerando quale base
di calcolo il turno di lavoro normale di sei ore e
trenta;che tale criterio di computo era errato poichè la

paga oraria sulla quale dovevano calcolarsi le maggiorazioni, doveva ricavarsi dalla paga giornaliera divisa per le ore di lavoro effettivamente prestate, che erano 6 e non 6,30; che la stessa datrice faceva riferimento per altre categorie di dipendenti, ed agli stessi fini, all'orario ridotto di sei ore; che tale trattamento deteriore per gli agenti unici era illegittimo in virtù del richiamato accordo sindacale;

tanto premesso chiedevano al Pretore, previa declaratoria del proprio diritto a vedersi retribuire il lavoro straordinario sulla base della paga oraria, ricavata dalla paga giornaliera divisa per sei ore, la condanna dell'AMAT al pagamento in loro favore delle differenze dovute sui compensi per lavoro straordinario prestato nel quinquennio precedente la data di presentazione del ricorso gerarchico, oltre danno da svalutazione, interessi e spese legali.

Ritualmente costituitasi la convenuta deduceva l'esattezza del criterio di calcolo seguito ai fini della determinazione della maggiorazione per straordinario. Tanto doveva in particolare ricavarsi, secondo la resistente, dall'art.15 del CCNL 23-7-1976, che stabilisce che gli importi giornalieri della retribuzione si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili, aggiungendo inoltre che gli importi orari si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero, stabilito da norme di legge, di contratto nazionale o aziendale, e che se l'orario è indicato per settimana lavorativa, l'orario medio si ottiene dividendo per sei

quello settimanale. Ammontando l'orario settimanale a 39 ore (in base all'accordo nazionale 12-7-1985) bene aveva fatto essa convenuta a tener presente un orario giornaliero di sei ore e trenta, risultando tale importo dalla divisione per sei del detto orario settimanale. Aggiungeva inoltre la resistente che, in ogni caso, la disciplina dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario e dei metodi di calcolo delle retribuzioni, apparteneva alla competenza esclusiva, in base alla contrattazione collettiva di livello centrale, della normativa nazionale, e che in tale ottica si spiegava l'inciso dell'accordo del 1972 in cui si prevedeva per gli agenti unici che "fermo restando il principio della giornata di lavoro di sei ore e trenta, il turno di lavoro viene ridotto a sei ore". Essendo, secondo l'assunto della convenuta, i contraenti consapevoli di tale riserva in favore della contrattazione nazionale, avevano chiaramente dichiarato di non volere modificare la disciplina aziendale, limitandosi ad affermare che il turno di lavoro si sarebbe ridotto a sei ore.

Sulla scorta di tali osservazioni chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'odierna udienza la causa, non abbinabile di istruzione, veniva discussa e decisa sulle conclusioni dei procuratori costituiti, ai termini del sottoscritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Ritiene il Pretore che il punto centrale della controversia sia dato dall'interpretazione dell'accordo del 26-2-1972, invocato dai ricorrenti a sostegno del loro assunto. Esso stabilisce testualmente al punto 3: "Sul punto concernente l'indennità oraria di agente unico e guidatori autosnodati si stabilisce di aumentare l'indennità oraria da £.60 a £.120. Inoltre agli stessi agenti fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da 6,30 a sei". E nell'appendice all'accordo si ribadisce: "...inoltre, agli stessi agenti (cioè conduttori di bus con biglietteria automatica ed autosnodati), fermo restando il principio della giornata di lavoro di ore 6,30, il turno di lavoro viene ridotto da ore 6,30 a ore sei".

Secondo la tesi dei ricorrenti, poichè ai sensi dell'art. 15 sec. comma ccnl 23-7-1976, gli importi orari della retribuzione, su cui calcolare la maggiorazione per lavoro straordinario, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale ed anche aziendale, ed essendo pari questo alle sei ore effettivamente prestate dagli agenti unici, il computo corretto avrebbe dovuto considerare l'orario effettivo di sei ore e non quello "normale" di sei ore e trenta. Tanto gli stessi ricorrenti argomentano anche, secondo quanto fatto palese dalla discussione orale, dall'art. 4/A.5 del citato CCNL, che in materia di orario di lavoro fa salve le condizioni di maggior favore "già fissate" (evidentemente

alla data di entrata in vigore del CCNL) da accordi aziendali per ciascuna categoria di personale.

L'assunto tuttavia contrasta con la chiara lettera del punto 3 dell'accordo in esame, nel quale si mantiene fermo il principio della normale giornata di lavoro a sei ore e trenta, pur riducendosi il turno di lavoro a sei ore.

Secondo la tesi dei ricorrenti, avanzata nel corso della discussione orale, il significato di tale riserva sarebbe questo: poichè nel 1972 cominciavano a diffondersi i mezzi con biglietteria automatica e gli autosnodati, le parti avrebbero preso atto della maggiore penosità del lavoro espletato dai cd. agenti unici quali conducenti di queste vetture, ed avrebbero fissato una volta per tutte il principio che per coloro che esercitassero tali compiti, ed ove effettivamente li svolgessero, l'orario normale sarebbe senz'altro da considerarsi quello di sei ore; mentre ove svolgessero mansioni differenti (quali ad esempio di bigliettaio a bordo delle vetture o di conducente di vettura con bigliettaio o altri diversi compiti) rimaneva fermo, ai fini dello straordinario, l'orario normale di sei ore e trenta.

Ad avviso del giudicante tale interpretazione (non) è corretta. Ciò anzitutto per un dato letterale: la disposizione del punto 3 infatti, così come quella di cui all'appendice all'accordo, fa riferimento testualmente nel determinare la misura dell'indennità oraria all'"Agente Unico" e al "guidatore autosnodati" asserendo che "inoltre per gli stessi agenti fermo restando il principio della giornata lavorativa di 6,30, il turno di lavoro viene

ridotto da 6,30 a 6 ore".Nessuna menzione è nella norma dell'espletamento di diversi compiti o a lavoratori con diverse qualifiche, sicchè appare perlomeno arbitrario riferirla alle ipotesi di svolgimento di mansioni diverse da quelle accennate.Inoltre per diverse categorie, tra le quali anche il personale impiegatizio di movimento, l'orario di lavoro di lavoro era già fissato da un precedente accordo aziendale del 19-6-1965 in sei ore sicchè nessun senso avrebbe avuto per questi la salvezza dell'orario di sei ore e trenta.

Vero è che la detta espressione può trovare senso logico esclusivamente ove la si riferisca, all'interno del personale viaggiante, alle categorie espressamente menzionate.L'inciso in questione trova infatti spiegazione,ad avviso di questo Pretore, attraverso la lettura del precedente accordo aziendale del 19-6-1965.Questo stabilisce infatti,che l'orario di lavoro da osservare da parte del personale di movimento e di officina,fatta eccezione per operai provetti e capisquadra, è di 6 ore e trenta giornalieri.Nella disposizione eccezzuativa si faceva chiaro riferimento in assenza di una analoga disposizione nazionale, all'orario fisso di sei ore e trenta previsto da tale precedente norma.Pertanto la disposizione del 1972 faceva salvo lo specifico principio introdotto in sede aziendale nel 1965,stabilendo unicamente che il turno di lavoro normale, da effettuarsi dagli agenti unici e conduttori di autosnodati, doveva aver la durata effettiva di sei ore,e che pertanto ai fini della qualificazione del lavoro come straordinario doveva

(| considerasi tale quello prestato oltre la sesta ora, ma (|
comunque lasciando immutato agli altri effetti
contrattuali, e quindi anche in riferimento alla paga oraria
ed ai fini della maggiorazione per straordinario che
l'orario giornaliero da considerare era quello di 6 ore e
trenta. Nessuna disposizione è infatti contenuta
nell'accordo del 1972 tale da far pensare che i contraenti
volessero modificare i criteri di computo della
maggiorazione per prestazioni straordinarie; ed invero ciò
sarebbe stato necessario precisare giacchè se fosse esatta
la tesi dei ricorrenti la maggiorazione si sarebbe dovuta
calcolare sull'orario di sei ore, ove il lavoratore avesse
espletato le mansioni riconducibili a quelle dell'agente
unico, e su quello di sei ore trenta ove avesse espletato
diverse mansioni di conducente di vettura con bigliettotaio.
A tal proposito si impone tuttavia una
considerazione: l'orario di sei ore introdotto dall'accordo
del 1972, dovrebbe considerarsi secondo i ricorrenti,
nell'interpretare l'art. 15 del ccnl citato, quale orario
medio giornaliero cui comunque la stessa norma farebbe
riferimento, con il richiamo ad accordi aziendali.

Ma nessuna qualificazione contiene la citata norma del 1972
tale da far pensare che l'orario di sei ore debba
considerarsi quale medio, contenendo anzi una indicazione in
contrario costituita dalla espressa clausola di salvezza
dell'orario di sei ore e trenta; vero è che invece era
prevista dagli accordi aziendali un orario non medio, ma
fisso di sei ore e trenta, sicchè è di questo che deve
tenersi conto.

Difatti il concetto di orario medio si coglie esclusivamente nel contratto nazionale, quale criterio di maggior favore ai fini del computo della retribuzione oraria e della maggiorazione per straordinario, in relazione alla possibilità di effettuare anche (art.4/A.1 CCNL del 1976) un orario massimo di 7 ore e 15 o 8 ore, e per garantire comunque che il computo, anche ove si fosse raggiunta nei turni la misura superiore al detto orario medio, fosse comunque effettuato non sulle ore effettivamente prestate, ma sulla detta misura media.

Esistendo al contrario a livello aziendale un orario già determinato in misura fissa di sei ore e trenta, è comunque a questo che deve farsi riferimento, trovando in tal modo spiegazione l'espressa salvezza della norma dell'art.4/A.5 del citato CCNL, a trattamenti da considerarsi di miglior favore. E difatti tali potevano considerarsi gli accordi del 1965 e del 1972 (come sopra interpretato) prevedendo una misura fissa dell'orario, ed inferiore a quella dell'orario medio di sei ore e quaranta prevista dall'accordo nazionale.

Va aggiunto ancora che la allegata disparità di trattamento rispetto a capisquadra e personale impiegatizio non appare invece priva di spiegazione. Essa trova ragione infatti nella circostanza che per questi lavoratori, il citato accordo del 1965 già prevedeva l'orario di lavoro "fisso" di sei ore, non potendosi perciò ad essi per nulla riferire il successivo accordo del 1972, che esclusivamente riguardava, come sopra accertato, le categorie di agenti unici e conduttori di autospodati.

Da ultimo va osservato che, se ai fini della interpretazione dei negozi privati deve darsi peso al comportamento successivo alla stipulazione (1362 sec.co.), non può esser del tutto priva di rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'esatto intento perseguito dai contraenti del 1972 che per circa quattordici anni (dal CCNL del 1976 al 1990) il medesimo quadro normativo sia stato interpretato nel senso voluto dall'AMAT, senza che alcuna contestazione sia stata sollevata; ed allegare una diversa formazione dell'intento negoziale nelle trattative (come adombrato dal procuratore dei ricorrenti nel corso della discussione orale) non spiegherebbe comunque, in presenza di tale insuperabile dato, le ragioni del prolungato silenzio.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni affrontate per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

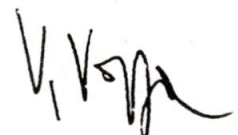
Il Pretore, definitivamente pronunciando così provvede:

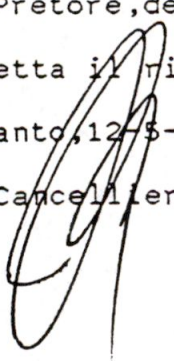
Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Taranto, 12-3-1993

Il Cancelliere

Il Pretore

Dr. 


V° Depositata in Cancelleria
n° 28610. 1993 II CANCELLIERE



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Incarico all'avv. Matteo Giaccari per difesa ex dipendente Vernile Raffaele.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 06 (sei) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in data 04 febbraio 1997 è stato notificato all'ex dipendente dell'Azienda Vernile Raffaele Decreto di Citazione a Giudizio per fatti accaduti, durante l'espletamento del proprio servizio, in data 9 gennaio 1994;
- visto il Verbale di Accordo del 26/02/1972, punto 10°), ove viene previsto che per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni l'Azienda assumerà a favore del dipendente coinvolto, l'assistenza legale in sede penale, previo esame dei fatti stessi;
- vista l'istanza presentata dal Vernile in data 18.02.97 con cui chiede, per quanto innanzi esplicitato, l'assistenza legale;
- ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta;
- atteso poter affidare l'incarico di difesa all'avv. Matteo Giaccari;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1997;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo del Direttore

DELIBERA

- di affidare, per i motivi in narrativa specificati, mandato per la difesa dell'ex dipendente Vernile Raffaele, all'avv. Matteo Giaccari;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.500.000, oltre a I.V.A. e Cap, di cui £ 500.000, oltre a IVA e CAP, quale acconto a titolo di fondo spese a favore del legale officiato, a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 6 MAG. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)

28 MAG. 1997

TA/2

3

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

— artt. 554, 555 c.p.p., 159 comma 1 disp. att —

Il Pubblico Ministero DR. *R. & Cusi*

conclude le indagini preliminari relative al procedimento n. 5/1106/94

iscritto nel registro delle notizie di reato in data 25/1/94

nei confronti di Vernile Raffaele, n.17.6.41 Faggiano, res. Talsano via More, 61

Imputat.....

de..... reat..... di cui all'art.331 cp perchè quale conducente di autobus del servizio pubblico urbano AMAT in servizio sulla linea Taranto S.Vito-Lama, interrompeva e turbava la regolarità del servizio, rifiutando di prendere a bordo la passeggera Cazzato Mari siana alla fermata di Lama e di trasportarla alla prescritta fermata di Talsano.

In Taranto 9/1/94

assistit..... e difes..... dall'Avv./Dott. Proc. *Rosario Cusi*

di fiducia/ufficio

nonché (1)

rappresentat... e difes... dall'Avv./Dott. Proc.

nel quale (2)

Visto l'art. 555 c.p.p.

DISPONE

la citazione di Vernile Raffaele come innanzi generalizzato

davanti al Pretore di Taranto in Taranto
via/p.zza Marche n. civico piano
aula 2 alle ore 09,00 del giorno 28 MAG 1997
per rispondere de... reat... di cui sopra.

Con avvertimento a... imputat... che non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicat... in contumacia;

INVITA

i... suddett..., qualora non vi abbia... già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o della Pretura del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. Con avvertenza che in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per ...l... imputat..., nel luogo in cui il decreto viene notificato (art. 161, comma 2 c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella Segreteria (art. 154 comma 4 c.p.p.).

AVVISA

che qualora ne ricorrano i presupposti ...l... imputat... potrà... chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio di questo Pubblico Ministero, entro i quindici (15) giorni dalla notificazione del presente decreto;

a) Giudizio abbreviato (art. 560 e segg. c.p.p.);

b) Applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 563 c.p.p.);

c) Presentare domanda di oblazione (art. 141 D. Lv. 271/89);

chel.....imputat..... ha..... facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà
assistit..... dal difensore di Ufficio Avv./Dott Proc.

che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Mi-
nistero e che le parti e i loro difensori fanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

A norma dell'art. 556 c.p.p. considerato che

consente procedersi (*)

qualora richiesto da..... imputat.....

e avvisa quest..... ultim..... che entro quindici (15) giorni dalla notificazione del presente decreto può/
possono chiedere la definizione anticipata del procedimento ovvero in caso di mancata richiesta,
dev..... comparire all'udienza fissata per il giudizio nel presente decreto di citazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Taranto, li 16 DIC 1996

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(carmela de palazzo)

Il Pubblico Ministero

- (1) Indicare le generalità delle altre parti private specificandone la qualità e indicando i difensori.
- (2) Se identificati, indicare le generalità dei soggetti da ritenersi persone offese dal reato, specificando la eventuale costituzione di parte indicandone i difensori.
- (3) Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al difensore almeno 45 giorni prima della data fissata per il giudizio.
- (4) Consenso per il giudizio abbreviato ovvero per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

0 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 105

Della signora Le Corle Curato

Della seguente si sono curate

14-2-97

LUIGI TARSIA
ASSISTENTE UNICO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTRETTO DI TORRETO

**CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DI AGGREGAZIONE
UFFICIO UNICO**